



POLITECNICO DI TORINO

Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad oggetto: Affidamento servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo.

Lotto 4: Supporto alla gestione postazioni di lavoro e asset informatici in ambito amministrazione, laboratori e aule informatizzate (CIG: 66565327F9)

L'anno 2016 il giorno__ del mese di ____

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal _____, in qualità di _____ del Politecnico di Torino domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. _____, nato a _____, residente in _____, nella sua qualità e in veste di _____ della società _____ con sede legale a _____, Partita _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ (di seguito denominato anche "Concessionario") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- in assenza di convenzione Consip avente ad oggetto i servizi indicati in titolo, il Politecnico di Torino (nel seguito Amministrazione), in attuazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2016, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 55, co. 1, D.lgs. 163/2006 s.m.i., suddivisa in quattro lotti autonomi senza preclusione



POLITECNICO DI TORINO

all'aggiudicazione di più lotti da parte dello stesso operatore economico, per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, ai sensi dell'art. 59, co. 4, D.lgs. 163/2006, un accordo quadro della durata di due anni, oltre eventuale proroga per un periodo massimo di un anno, avente ad oggetto "*Servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo*";

- con Determina Dirigenziale n. ___ del ____ del Dirigente dell'Area Aqui sono stati approvati gli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato prestazionale e relativi allegati) predisposti sulla base delle linee guida deliberate dal CDA, che hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
- l'accordo quadro ha la durata di 2 anni (solari e consecutivi) decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività. Il Politecnico si è riservato la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata dei servizi o parte di essi, immediatamente dopo l'aggiudicazione della procedura.
- Il presente accordo è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999;
- che il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stata inviato all'Ufficio pubblicazione della Unione Europea in data 13/04/2016;
- che a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del citato D.lgs. 163/2006, è risultata aggiudicataria la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____
- che con Delibera del C.d.A. è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore dell'Impresa _____ che ha offerto il ribasso del _____% sull'importo posto a base di gara;



POLITECNICO DI TORINO

- che l'Impresa _____ ha presentato la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, per un importo di € _____, pari al ____ dell'importo contrattuale, a mezzo di polizza fideiussoria n° _____ rilasciata dalla _____
 - inoltre, l'Impresa _____ ha stipulato la seguente polizze assicurativa:
polizza assicurativa _____
 - è stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2012;
 - in vista della stipula del presente accordo sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti ordine generali di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006 s.m.i;
 - la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - che l'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente atto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Accordo quadro”: il presente atto (c.d. contratto normativo), comprensivo di tutti i suoi Allegati,



POLITECNICO DI TORINO

nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società _____ che ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali dei singoli Contratti attuativi che saranno conclusi dall'Ateneo, durante il periodo di validità dell'accordo stesso;

“Affidatario”: l'operatore economico cui è affidato l'Accordo Quadro;

Amministrazione Committente: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'accordo quadro;

“Contratto attuativo”: il contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro viene stipulato tra l'Amministrazione e la società affidataria, contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che la struttura contraente - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - si impegnerà ad affidare alla società, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'accordo quadro e negli atti da esso richiamati;

Capitolato Speciale d'Oneri - Specifiche Tecniche (di seguito denominato anche C.S.O): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico affidatario dovrà garantire;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vengono materialmente allegati il Capitolato Speciale d'Oneri/Specifiche tecniche (All. ___) e l'Offerta Economica (All. ___) dell'Affidatario.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel CSO. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario



POLITECNICO DI TORINO

circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Politecnico. In particolare l'Affidatario si intende obbligato all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, a titolo esemplificativo, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, all'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

Articolo 4

Oggetto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione stipulerà con l'Affidatario.

Con il presente Contratto normativo l'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri e alle condizioni definite nell'Offerta Tecnica ed Economica.

Articolo 5

Servizi oggetto del presente contratto



POLITECNICO DI TORINO

L'appalto ha per oggetto l'Affidamento dei servizi di supporto alla gestione postazioni di lavoro e asset informatici in ambito amministrazione, laboratori e aule informatizzate. Il Servizio include le attività descritte agli artt. 5 e 6 e seguenti del C.S.O.

Articolo 6

Durata e valore stimato dell'accordo

Il valore massimo stimato dell'accordo quadro (comprensivo dell'opzione della proroga di 1 anno) è di € 660.000 ed è rappresentativo della sommatoria degli importi ipotizzati degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati mediante contratti attuativi in virtù dell'accordo quadro medesimo.

La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante e il Politecnico non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Il Politecnico si impegna a garantire all'Affidatario le prestazioni minime pari ad € 330.000 fermo restando l'importo massimo presunto. Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Il Politecnico si riserva di prorogare l'accordo quadro per il periodo massimo di un anno qualora ciò si rendesse necessario nelle more dell'espletamento o del completamento delle procedure di aggiudicazione di nuovi servizi informatici.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 7

Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

I singoli contratti attuativi saranno stipulati dall'Amministrazione a mezzo di scrittura privata, scambio di lettera, o buono d'ordine, e avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel CSO e nei relativi allegati e nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario.

La fornitura del servizio oggetto dei Contratti attuativi non è affidata all'Affidatario in via esclusiva; pertanto l'Amministrazione - potrà affidare a soggetti terzi diversi dall'Affidatario, in tutto o in parte, prestazioni rientranti nell'oggetto della fornitura, nel rispetto dei limiti di importo minimo previsto dal CSO e dalla disciplina di gara.

La durata dei singoli contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

In sede di stipula dei Contratti Attuativi, le Parti possono inoltre concordare e pianificazione modalità di esecuzione delle attività diverse da quelle indicate nel C.S.O, se ritenute più aderenti alle specifiche esigenze della struttura contraente, ferma restando l'applicazione dei prezzi offerti dall'affidatario in sede di offerta economica.

Nel caso in cui l'Affidatario versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il Politecnico di Torino riconoscerà allo stesso unicamente le giornate effettivamente prestate.

Articolo 8



POLITECNICO DI TORINO

Modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di supporto alla gestione postazioni di lavoro e asset informatici in ambito amministrazione, laboratori e aule informatizzate devono essere fornite nell'ambito delle funzionalità definite nel C.S.O. e potranno essere estese alle nuove funzionalità realizzate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.

Ciascun Contratto attuativo disciplinerà in dettaglio le modalità di avvio dei servizi e le relative tempistiche.

Per la sostituzione delle risorse impiegate nell'esecuzione dei Contratti Attuativi si rinvia a quanto previsto al C.S.O all'art. 10.2 e 10.3.

Articolo 9

Sedi

Tutte le attività relative ai servizi previsti dal presente Accordo Quadro dovranno svolgersi nelle sedi indicate all'art. 9 del C.S.O.

Articolo 10

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso dalla Stazione Appaltante, s'intendono interamente compensate le spese generali e gli utili dell'Affidatario, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato, ivi comprese eventuali spese di trasferta sul territorio nazionale, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio. I prezzi offerti s'intendono fissati dall'Affidatario in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.



POLITECNICO DI TORINO

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel C.S.O.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna struttura aderente all'accordo potrà risolvere unicamente il Contratto Attuativo da essa stipulato.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'Offerta Tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.



POLITECNICO DI TORINO

I servizi da svolgersi presso le strutture del Politecnico dovranno essere eseguiti senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Articolo 11

Continuità dei servizi

Relativamente ai servizi di presidio previsti nel C.S.O. l'Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo dovranno essere prestati con nel rispetto degli SLA minimi di servizio previsti all'art. 12 del C.S.O, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Politecnico, secondo il seguente orario:
_____ (si rinvia all'art. 11 del C.S.O)

Articolo 12

Oneri a carico dell'Affidatario

L'affidatario dovrà garantire:

- la continuità delle figure professionali offerte, sia in termini qualitativi che quantitativi per tutta la durata del contratto;
- nel caso di sostituzione delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi, la figura professionale proposta deve essere in possesso delle caratteristiche professionali previste per lo specifico servizio;
- una presenza minima on site del coordinatore presso il Politecnico per almeno 2 ore/settimana finalizzata a garantire un costante allineamento con il referente dell'Area IT



POLITECNICO DI TORINO

- il rispetto delle modalità di Monitoraggio del servizio e reporting previste all'art. 10.1 del C.S.O.

Al Politecnico di Torino dovrà pervenire, su carta intestata ed entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del singolo contratto, a firma del legale rappresentante dell'Affidatario, l'elenco dei dipendenti che accederanno ai locali delle sedi.

L'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio.

Articolo 13

Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi

L'Affidatario deve fornire al Politecnico di Torino un rapporto settimanale dettagliato sulle attività svolte, ed uno complessivo mensile così come previsto dall'art. 10.1 del C.S.O. I rapporti complessivi mensili dovranno pervenire al Politecnico ed essere approvati prima della emissione delle fatture a cui si riferiscono.

I servizi verranno remunerati nel seguente modo:

Per i servizi di presidio, il Committente corrisponderà all'Affidatario un canone mensile pari al prezzo complessivo annuale offerto per ciascuno specifico servizio diviso per il numero di giorni lavorativi dell'anno e moltiplicato per i giorni lavorativi del mese.

Per i servizi a consumo il Committente corrisponderà all'Affidatario un importo complessivo mensile unico pari alla somma degli importi di tutti gli interventi effettuati nel mese.

Le attività di rendicontazione non sono onerose per l'Ateneo.

Articolo 14



POLITECNICO DI TORINO

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Affidatario si impegna ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione dei contratti attuativi, secondo quanto specificato nell’accordo quadro, nei rispettivi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’accordo e negli stessi contratti attuativi.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nell’esecuzione delle attività derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula di ciascun contratto attuativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario, nell’esercizio delle attività inerenti l’oggetto del presente Contratto si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del Politecnico di Torino”. La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Politecnico e l’Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.



POLITECNICO DI TORINO

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Articolo 16

Controlli, Inadempienze e penalità

L'Affidatario riconosce al Politecnico il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvederà a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e all'applicazione delle penali previste nel C.S.O., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Resta salva la facoltà del Politecnico di prevedere in occasione dei singoli contratti attuativi eventi che daranno luogo all'applicazione di penali rapportati alla specificità del servizio.

Articolo 17

Interruzione nell'esecuzione dei servizi

Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi:

- a) Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale dell'Impresa Aggiudicataria. In caso di sciopero dei dipendenti dell'Impresa Aggiudicataria, devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività della Stazione Appaltante. A tal fine potranno essere concordate tra l'Aggiudicatario e il Politecnico di Torino, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.
- b) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore



POLITECNICO DI TORINO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Aggiudicatario, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, l'interruzione o sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale che comporta la risoluzione del contratto. In tal caso, il Politecnico procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

Articolo 18

Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Articolo 19

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto normativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Affidatario ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, conservata agli atti dell'Amministrazione, pari al ____%



POLITECNICO DI TORINO

(_____ per cento) del valore della gara al netto degli oneri fiscali, ridotta del 50% ai sensi degli artt. 40, comma 7, D.lgs. 163/2006.

Tale cauzione è vincolata per tutta la durata dell'accordo quadro e comunque di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.

La cauzione definitiva si intende prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

La garanzia prestata opera a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti attuativi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dal contratto normativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono occorrere a persone e cose, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi nelle aree di pertinenza dell'appalto.



POLITECNICO DI TORINO

Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza dell'appalto.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia della polizza è consegnata al Politecnico al momento della sottoscrizione del presente atto e, poiché prevede rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, saranno altresì consegnate, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copie delle quietanze di avvenuto pagamento del premio.

Articolo 21

Diffida ad adempiere e Risoluzione di Diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze ripetute, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate. In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.



POLITECNICO DI TORINO

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico. Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 22

Clausola risolutiva espressa

L'accordo quadro ed i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

1. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
2. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario;
3. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4. gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
5. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
6. cessione di tutto o parte del contratto;
7. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
8. subappalto totale del servizio e subappalto non autorizzato dal Politecnico;
9. cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'oggetto del contratto che verrà stipulato;



POLITECNICO DI TORINO

10. qualora l'affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previste dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

11. mancato reintegro della garanzia fideiussoria, qualora escussa parzialmente o totalmente, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante;

12. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;

13. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

In caso di risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il Politecnico inoltre si riserva di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire.

Articolo 23

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 24

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto attuativo prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Contraente si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 25

Fallimento dell'affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.lgs. 163/2006.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, sia trasmesso in originale o in copia autentica al Politecnico prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Il Politecnico può opporre all'Affidatario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 27

Corrispettivi

I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall'esito della gara e riportati nell'offerta economica. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso, s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti come specificato al precedente art. 10. È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 28

Fatturazione e liquidazione dei pagamenti

L'Affidatario dovrà corredare le fatture con la documentazione relativa ai servizi svolti e di ogni altra documentazione che l'Amministrazione committente riterrà utile e necessaria per i controlli.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai singoli contratti attuativi saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Affidatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in alternativa a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

La fatturazione relativa ai servizi di presidio forniti avverrà a consuntivo, con cadenza mensile, sulla base dei canoni pattuiti.



POLITECNICO DI TORINO

La fatturazione relativa ai servizi a consumo avverrà a consuntivo, con cadenza mensile, sulla base del numero di interventi effettuati. Tutti i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. Fine Mese Data Fattura.

L'amministrazione committente provvederà al pagamento delle fatture, in quanto non contestate, mediante bonifico bancario, accreditando l'importo sul conto corrente indicato dall'impresa aggiudicataria, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione al Responsabile Unico di Procedimento.

Le fatture devono essere intestate a Politecnico di Torino –(....)C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, P.I 00518460019.

In ottemperanza al DM 55 del 3 aprile 2013, le fatture e le note di credito dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico e conformi a quanto previsto dall'Allegato A dello stesso decreto.

Ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, il servizio affidato è soggetto allo split payment che impone alle pubbliche amministrazioni di versare l'IVA direttamente all'Erario, anziché pagarla insieme al corrispettivo al proprio fornitore.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'Affidatario è tenuto a riportare negli stessi:

- gli estremi del conto corrente dedicato
- il codice identificativo gara (CIG) riportato nel bando
- il codice unico di progetto (CUP) riportato nel bando/lettera di invito/disciplinare, se previsto per la tipologia di affidamento
- il numero di ordine
- l'ID documento (fornito contestualmente all'ordine)



POLITECNICO DI TORINO

- l'indice PA dell'amministrazione ovvero LDUOKT

Articolo 29

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Articolo 30

Foro competente

Eventuali controversie relative al presente accordo quadro sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 31

Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo quadro.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il presente Atto ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 32



POLITECNICO DI TORINO

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 33

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 139 del DPR 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta sulla base dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.



POLITECNICO DI TORINO

Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Articolo 34

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 35

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

All. 1: Capitolato Speciale d'Oneri/Specifiche tecniche

All. 2: Offerta Economica dell'Affidatario.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Per l'Affidatario
